



COMUNE DI RIPALTA GUERINA

Provincia di Cremona

Regolamento
per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli
accordi di collaborazione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

	pag.
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione	3
Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive.....	4
Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni.....	4
Art. 6 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione	4
Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale	4
Art. 8 - Scelta dello sponsor	5
Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee	5
Art. 10 - Affidamento diretto	5
Art. 11 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione	6
Art. 12 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto.....	6
Art. 13 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali	6
Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor	6
Art. 15 - Aspetti contabili e fiscali.....	6
Art. 16 - Controlli	7
Art. 17 - Incentivazione della produttività.....	7
Art. 18 - Rinvio	7
Art. 19 - Entrata in vigore	7
Art. 20 - Trattamento dei dati personali	8

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento definisce le modalità di gestione delle attività di sponsorizzazione relative a iniziative promosse e organizzate dal Comune, nonché gli accordi di collaborazione stipulati con soggetti privati e associazioni senza scopo di lucro, costituite mediante atto notarile. Tali disposizioni vengono attuate in conformità alla normativa vigente, ed in particolare la Legge 241/1990, l'art. 43 della Legge 449/1997, l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, il D.Lgs. 36/2023, oltre che al Codice del Terzo Settore sancito dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) L'adozione delle sponsorizzazioni rappresenta una strategia innovativa per il finanziamento delle attività comunali, con lo scopo di promuovere un miglioramento organizzativo e favorire l'incremento delle entrate o la riduzione delle spese, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Art. 2 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto. L'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
 - b) per **“sponsorizzatore”** o **“sponsor”**: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
 - c) per **“sponsorizzato”** o **“sponsee”**: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
 - d) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
 - e) per **“sponsorizzazione di puro finanziamento”** il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare una somma di denaro;
 - f) per **“sponsorizzazione tecnica”** il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori;
 - g) per **“accordo di collaborazione”**: il contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.

Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione

- 1) Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta comunale nell'ambito del Documento Unico di Programmazione. Nel corso dell'anno la Giunta può formulare ulteriori indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
- 2) Possono essere individuate dalla Giunta comunale spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
- 3) Il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.

- 4) I Responsabili dei servizi, nell'ambito della propria competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione o degli accordi di collaborazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

- 1) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esaminare ogni iniziativa e di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o di collaborazione disciplinata dal presente regolamento, qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
 - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
- 2) Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
- 3) Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile.
- 4) L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

- 1) I contratti di sponsorizzazione possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) somme di denaro;
 - b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

- 1) Quando il corrispettivo della sponsorizzazione è costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma entro 30 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata in seguito ad emissione di regolare fattura.
- 2) Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.
- 3) Per sponsorizzazioni superiori ad un valore di Euro 5.000 il contratto di sponsorizzazione può prevedere modalità di pagamento rateali.

Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale

- 1) Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale quando lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
- 2) Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
 - a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un

soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo e per tipologia di iniziativa;

- b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per tipologia di soggetto o per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

3) Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste dal Comune.

Art. 8 - Scelta dello sponsor

- 1) Per le sponsorizzazioni di importo superiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante avviso approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Ripalta Guerina per almeno 30 giorni. L'avviso dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione degli strumenti pubblicitari che il Comune di Ripalta Guerina mette a disposizione dell'iniziativa da sponsorizzare.
- 2) La valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto di quanto previsto nell'avviso, viene effettuata dal Responsabile dell'area competente.
- 3) L'offerta di sponsorizzazione è approvata con determinazione dirigenziale dell'ufficio competente.
- 4) Per le sponsorizzazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento allo sponsor viene effettuato direttamente con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente.
- 5) Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. In tal caso il calcolo del valore stimato è dato dalla somma degli importi delle singole sponsorizzazioni.

Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee

- 1) Qualora arrivi una proposta spontanea di sponsorizzazione o di collaborazione da parte di soggetti terzi, essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. Il riconoscimento dell'utilità della proposta avviene mediante approvazione della stessa da parte della Giunta comunale.
- 2) A seguito di ciò, se il valore complessivo del contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione (corrispondente all'importo proposto o al valore in denaro del servizio, fornitura od intervento proposti dal soggetto terzo) è:
 - inferiore o uguale ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), il contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione può essere affidato direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, al soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione;
 - superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), l'approvazione dell'affidamento è soggetta alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto, l'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione e quello fissato dal soggetto proponente.

In quest'ultimo caso, alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, l'Amministrazione procederà, tramite selezione delle proposte eventualmente pervenute, all'individuazione dell'aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del valore economico della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione. Qualora l'Amministrazione decida di riservare al soggetto promotore una sorta di prelazione, se il soggetto promotore originario adegua la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente, risulterà aggiudicatario. A seguito dell'approvazione ufficiale della proposta mediante determinazione dirigenziale, si procede alla sottoscrizione di un contratto o accordo in forma scritta, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente.

- 3) Il Comune, salve le ipotesi in cui sia da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità o di trattativa privata plurima, potrà decidere, anche per le proposte inferiori o uguali a 40.000 euro, di garantire adeguate forme di pubblicità e concorrenza, al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative, predisponendo apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune di Ripalta Guerina per almeno sette giorni.

Art. 10 - Affidamento diretto

- 1) Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione nei seguenti casi:
- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 8 per le sponsorizzazioni di importo superiore ad Euro 40.000,00;
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.

Art. 11 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione

- 1) La sponsorizzazione o l'accordo di collaborazione vengono regolati da appositi contratti nei quali, in particolare, sono almeno definiti:
- a) l'oggetto del contratto;
 - b) gli obblighi delle parti;
 - c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - d) la durata del contratto;
 - e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - f) i controlli sull'attività dello sponsor;
 - g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
 - h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - i) la competenza in caso di controversie;
 - j) la disciplina delle spese contrattuali.
- 2) Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor e deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

- 1) Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
- 2) In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 13 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

- 1) Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 134 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente regolamento.

Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

- 1) Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in materia di contratti.

Art. 15 - Aspetti contabili e fiscali

- 1) I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione sono previsti in bilancio ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa (sponsorizzazioni tecniche o operazioni permutative) sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
- 2) Le singole fattispecie di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono soggetti alla normativa fiscale applicabile.
- 3) I contratti disciplinati dal presente regolamento non esonerano il soggetto privato contraente dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti alle fattispecie poste in essere né sono sostitutivi di tale obbligo.
- 4) Quando il corrispettivo del contratto è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori (sponsorizzazioni tecniche o operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione da parte dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione da parte del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 16 – Controlli

- 1) L'ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione e vigila sul suo adempimento.
- 2) I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione sono inoltre soggetti a controlli da parte dell'ufficio individuato come competente, al fine di accertare la correttezza di quanto convenuto sia sotto il profilo normativo che per gli aspetti procedurali, tecnici, organizzativi e finanziari.

Art. 17 - Incentivazione della produttività

- 1) Ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di incentivare la produttività e il miglioramento organizzativo, una quota percentuale dei corrispettivi (iva esclusa) effettivamente introitati nell'anno dal Comune per contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione, potrà essere destinata all'implementazione delle risorse decentrate destinate al personale dipendente dell'ente, con le modalità e nei limiti definiti dalla legislazione, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata, al tempo vigenti.
- 2) Nel rispetto degli indirizzi previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel bilancio di previsione, la quota percentuale di cui al punto precedente, da eventualmente destinare al fondo risorse decentrate del personale dipendente, è definita dalla Giunta Comunale nel provvedimento di destinazione annuale delle risorse variabili al medesimo fondo e di definizione dei indirizzi alla contrattazione integrativa; in tale sede la Giunta Comunale può altresì definire un limite massimo di risorse da destinare alle finalità di cui al presente articolo, da erogare ai dipendenti interessati nei limiti delle risorse effettivamente incassate nell'anno di riferimento secondo le modalità definite dalla contrattazione integrativa.

Art. 18 - Rinvio

- 1) Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.

Art. 19 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento, una volta acquisita, da parte della deliberazione che lo approva, l'esecutività a norma dell'art. 134 del TU approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva, all'Albo Pretorio online e sul sito "Amministrazione trasparente", sottosezione "disposizioni generali".

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
- 2) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
- 3) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiesco.